

INTEGRAZIONE DEL DVR

**ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO TUTELA
DELLO STUDENTE**

TIROCINIO CURRICOLARE UNIVERSITARIO

ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive integrazioni



Settore attività

85 - ISTRUZIONE

Dirigente Scolastico:

Responsabile del S.P.P. :

Medico Competente :

R.L.S. :

INQUADRAMENTO NORMATIVO

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

L'art.1 del Decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, stabilisce che l'alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica accessibile agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età.

Sintesi del panorama normativo italiano in materia di Alternanza scuola-lavoro

- L'Alternanza scuola-lavoro viene introdotta nell'ordinamento scolastico come metodologia didattica per la realizzazione dei corsi del secondo ciclo dall'art. 4 della legge 28/3/2003 n. 53 (legge Moratti) e disciplinata dal successivo decreto legislativo 15/4/2005 n. 77 ed ha l'obiettivo di assicurare ai giovani, tra i 15 e i 18 anni, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato di lavoro.
- I percorsi formativi in Alternanza vengono richiamati e valorizzati dai "Regolamenti sul Riordino dei diversi istituti secondari di II grado" (DPR 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89), come metodo sistematico da introdurre nella didattica curricolare e declinati a seconda dei diversi indirizzi di studio.
- Legge 128/2013: Alternanza "precoce" fin dai primi anni della secondaria superiore (Sono previste misure per far conoscere agli studenti il valore educativo e formativo del lavoro, anche attraverso giornate di formazione in azienda).
- La legge 107 del 13 luglio 2015 (La Buona Scuola) pone tra gli obiettivi formativi la valorizzazione dell'Alternanza scuola-lavoro (A.S.L.) nel secondo ciclo di istruzione. La legge dedica all'A.S.L. un'attenzione rilevante nei "commi dal 33 al 43", confermando elementi di continuità e contestualmente di novità e discontinuità e nei commi 30 e 128.
- Guida Operativa per la scuola. Diramata dal MIUR 8 ottobre 2015. Fornisce orientamenti e indicazioni per la progettazione, organizzazione, valutazione e certificazione dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro, alla luce delle innovazioni normative introdotte dall'articolo 1, commi dal 33 al 43 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- Alternanza scuola-lavoro e apprendistato: il D.lgs 81/2015 attuativo della legge 183/2014, nota come jobs act, all'art. 43 c. 5 prevede la possibilità di assumere con contratto di apprendistato gli studenti iscritti negli istituti professionali, negli istituti tecnici e nei licei a partire dal secondo anno del corso di studi, nonché gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello.

TIROCINIO CURRICULARE UNIVERSITARIO

Il tirocinio curricolare è un'esperienza formativa che uno studente svolge presso una struttura convenzionata con l'Università (ente o azienda) per conoscere direttamente il mondo del lavoro.

Il tirocinio ha lo scopo "di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro" (art. 1 D.M. 142/98).

Sintesi del panorama normativo italiano in materia DI TIROCINIO CURRICULARE UNIVERSITARIO

- Circolare 24 del 12 settembre 2011- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138.
- Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione"

Detta "Legge Treu" o "Pacchetto Treu", prevede tipologie e regole per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. I tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dall'art. 18 dove dal punto a) al punto i) vengono disposti i principi e i caratteri generali.

- Decreto Interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 Legge 196/97 sui tirocini formativi e di orientamento" Il Decreto n. 142/98 definisce le modalità di attuazione dell'art. 18 della Legge 196/97, introducendo importanti innovazioni in materia di stage e tirocini formativi. In particolare ne stabilisce le finalità, le modalità di attivazione, le garanzie assicurative e la durata.
- Primi indirizzi operativi sulla Legge Finanziaria 2007 - nota del 04 gennaio 2007 In questa nota il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale fornisce i primi indirizzi operativi in merito agli adempimenti connessi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). In particolare, l'obbligo di comunicazione ai centri per l'impiego viene esteso anche ai tirocini di formazione e orientamento e viene posto in capo al soggetto ospitante.
- Ulteriori indirizzi operativi sulla Legge Finanziaria 2007 - nota del 14 febbraio 2007 Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale integra la precedente nota del 14 gennaio 2007 fornendo ulteriori indicazioni e chiarendo alcuni aspetti controversi. In particolare, al paragrafo "Tirocini ed altre esperienze lavorative" viene esaminato il caso dei tirocini promossi dalle Università a favore dei propri studenti.

I disposti normativi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, trovano applicazione anche per gli studenti che realizzano il percorso di alternanza scuola lavoro in contesti esterni all'istituzione scolastica, in quanto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 81/2008, gli stessi sono equiparati allo status dei lavoratori e, quindi, sono soggetti agli adempimenti previsti, nonostante la specifica finalità didattica e formativa e la limitata presenza ed esposizione ai rischi.

L'alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica svolta sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica; il giovane che sviluppa l'esperienza rimane giuridicamente uno studente; l'inserimento in azienda non costituisce un rapporto di lavoro; le competenze apprese nei contesti operativi integrano quelle scolastiche al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale previsto dal corso di studi prescelto.

Le misure di tutela della salute e sicurezza da applicare per gli studenti in alternanza scuola lavoro, ivi compreso l'eventuale obbligo di sorveglianza sanitaria, devono essere presenti nel Documento di Valutazione dei Rischi dell'azienda ospitante

L'istituzione scolastica è tenuta, pertanto, a verificare le condizioni di sicurezza connesse all'organizzazione dell'alternanza scuola lavoro, e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati.

ORARI

Nei casi in cui è ammesso lo svolgimento di attività lavorativa per gli adolescenti l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali e non può durare, senza interruzione, più di 4 ore e mezza; qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno un'ora, riducibile a mezz'ora dai contratti collettivi.

RIPOSO

I minori hanno diritto ad un riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi e comprendenti la domenica; nel caso di riduzioni motivate non deve essere comunque inferiore a 36 ore consecutive.

LIMITAZIONI

Gli adolescenti sono soggetti alle seguenti limitazioni:

- non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata
- non possono essere adibiti a lavorazioni che comportino un'esposizione al rumore ad un livello superiore a 90 dbA
- non possono essere adibiti a lavorazioni che comportino un'esposizione ad agenti classificati dalla legge come molto tossici, tossici, corrosivi, esplosivi, estremamente infiammabili;
- non possono essere adibiti a lavorazioni che comportino un'esposizione ad agenti classificati dalla legge come nocivi ed irritanti.

DEROGHE

Il divieto di adibizione degli adolescenti alle lavorazioni, ai processi lavorativi e ai lavori di cui al paragrafo precedente non opera nei casi in cui sussistano le seguenti condizioni, non alternative:

- lo svolgimento di dette lavorazioni abbia una finalità di carattere didattico o formativo;
- l'attività si protragga solo per il tempo strettamente necessario alla formazione in aula o in laboratorio ovvero negli ambienti di stretta pertinenza del datore di lavoro;
- venga garantito il rispetto delle condizioni di salute e sicurezza previste dalla vigente legislazione;
- l'attività si effettui sotto la sorveglianza di un formatore competente anche per la materia della sicurezza e della salute.

ATTIVITA' SVOLTE DAGLI STUDENTI

(redatto con le procedure standardizzate ai sensi DM 30/11/2012)

Gli studenti saranno adibiti alle seguenti mansioni ed attività, sotto la supervisione del docente tutor.

Lavoro in classe (o in laboratorio)

Saranno a contatto con le seguenti macchine, attrezzature e/o prodotti:

- lavagne, LIM, tastiere, computer, monitor, macchine utensili, materiali scolastici vari (es. pennarelli,

tempere, gessi, vernici, ecc.).

Se necessari saranno forniti i seguenti dispositivi di protezione individuale:

- guanti, mascherine antipolvere, occhiali, otoprotettori.

Verrà fornita loro la seguente formazione:

Generale (4 ore) (ONLINE)

Specifica per rischi presenti (8 ore) (ONLINE)

Verranno fornite loro le seguenti informazioni:

Caratteristiche delle attrezzature d'uso, procedure su emergenze ed evacuazione, informazioni su presenza di sostanze e prodotti pericolosi.

I rischi specifici ai quali lo studente sarà esposto in considerazione delle condizioni degli ambienti di lavoro possono essere:

- Agenti biologici
- Agenti atmosferici e/o microclima sfavorevole
- Ambienti rumorosi.

Saranno illustrate, inoltre, le misure contenute nel D.V.R. e nei Piani d'emergenza di cui è dotata l'istituzione scolastica.

Lo studente, salvo situazioni particolari che verranno valutate caso per caso, sarà soggetto all'esposizione ad un livello di rischio basso per quanto riguarda la salute e la sicurezza e non si ritiene quindi necessaria la visita medica da parte del medico competente.

Sarà comunque necessario seguire i protocolli in uso.

VALUTAZIONE SPECIFICA

La formazione in sicurezza è integrata da parte del soggetto ospitante attraverso la seguente valutazione:

| FATTORE DI RISCHIO | MISURE DI SICUREZZA |
|---|---|
| Sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti e possibili, in relazione all'età; | Ogni lavorazione è eseguita sotto la diretta sorveglianza del tutor aziendale individuato dal datore di lavoro per esperienza e capacità professionale. |
| Attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro; | Le attrezzature di lavoro e il luogo di lavoro sono conformi e rispettano la normativa vigente |
| Natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici; | Gli agenti chimici e biologici pericolosi sono espressamente vietati. |
| Movimentazione manuale dei carichi | Il carico massimo di riferimento per il minore è di 15 Kg. In caso di diversa limitazione sarà data informazione dal Medico Competente |
| Sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti; | Lo studente non è autorizzato all'utilizzo di alcun tipo di macchina complessa |
| Pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro; | Il tutor gestisce l'attività dello studente, con le pause che ritiene opportune. |
| Situazione della formazione e dell'informazione dei minori | Il Datore di Lavoro, attraverso il tutor aziendale, garantisce l'informazione e la formazione al tirocinante, si impegna a vigilare sulla sicurezza, tutelare e intervenire preventivamente in caso di necessità. |

Si indicano di seguito le prescrizioni e i divieti che devono essere rispettati dal tirocinante:

1. Obbligo di osservare le disposizioni ed istruzioni impartite dall'azienda;
2. Divieto di utilizzare macchine, utensili, impianti di produzione non previsti in sede di incarico;
3. Obbligo di segnalare immediatamente al datore di lavoro o ai suoi incaricati eventuali anomalie riscontrate nelle attrezzature in uso e nei dispositivi di protezione;
4. Divieto di rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, segnalazione, controllo;
5. Divieto di compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di propria competenza o comunque rischiose;
6. Divieto di eseguire lavori di manutenzione alle attrezzature e macchinari;
7. Divieto di intervenire su impianti ed equipaggiamenti elettrici;
8. Divieto di assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti;
9. Divieto di utilizzo di scale o eseguire lavori in quota;
10. Obbligo di utilizzare sempre gli adeguati Dispositivi di Protezione Individuale secondo quanto previsto dalla Direzione;
11. Obbligo di utilizzare un abbigliamento adeguato al lavoro da eseguire

ALLEGATO – OPUSCOLO INFORMATIVO ART. 36 D.LGS 81/08 da consegnare e conservare agli atti traccia dell'avvenuta consegna.